



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Dott. Stefano PETITTI   | Presidente            |
| Dott. Biagio VIRGILIO   | Componente            |
| Dott. Alberto GIUSTI    | Componente            |
| Dott. Gastone ANDREAZZA | Componente - Relatore |
| Dott. Enzo VINCENTI     | Componente            |

DECISIONE

- premesso che l'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'Appello di Venezia, con provvedimento del 31 gennaio 2018, ha disposto, con riguardo alla lista del movimento politico "+ Europa con Emma Bonino - Centro democratico", l'esclusione di Masini Giordano dalla candidatura per il Senato al Collegio plurinominale n. 2 Veneto;
- rilevato che la decisione è stata motivata con la mancanza di autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura, essendo stata effettuata in data

*an*

30/01/2018, ovvero in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della lista in data 29/01/2018;

-che con ricorso in data 02/02/2018 il delegato di lista Rocco Andrea Barone rappresenta che già in data 27/01/2018 era stata presentata dichiarazione di accettazione di Masini Giordano priva della sola sottoscrizione dell'autenticatore sicché, in data 30/01/2018, l'interessato era stato invitato dalla Corte d'Appello di Venezia a presentare una ulteriore accettazione di candidatura valida, ciò che era stato quindi fatto nella stessa data del 30/01/2018;

-che, ciò posto, si deduce che la iniziale dichiarazione di accettazione tempestivamente presentata era risultata prevista di tutti i requisiti di legge ad eccezione della sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticatore individuato, mediante il timbro dell'Ufficio e l'indicazione a stampa del nome e cognome, nella persona del dr. Matiz Renato, funzionario presso il Tribunale di Roma;

- che in data 01/02/2018 detto funzionario aveva poi rilasciato dichiarazione con cui ribadiva di avere ricevuto la predetta dichiarazione di accettazione e di avere provveduto all'autenticazione della sottoscrizione del candidato pur avendo omissso, per la concitazione del momento, di apporre la propria firma in calce;

-che si deduce quindi come l'omessa sottoscrizione dell'autenticatore non possa, nella specie, costituire vizio invalidante l'autenticazione attesa la sussistenza di tutti gli altri elementi normativamente imposti necessari e sufficienti a consentire la puntuale identificazione del soggetto autenticatore;

-che inoltre la dichiarazione del dr. Matiz, lungi dal potere essere considerata quale integrazione documentale di ratifica e/o sanatoria, dovrebbe essere considerata attestazione, munita di fede privilegiata, in ordine a fatti verificatisi anteriormente alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle candidature;

-ritenuto che, nella specie, l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione in atti originariamente presentata nei termini di legge appare difettare unicamente della firma dell'autenticatore essendo presenti invece tutti i restanti requisiti (attestazione di sottoscrizione apposta in presenza del funzionario, accertamento dell'identità, tramite documento, del dichiarante, indicazione della data e luogo dell'autenticazione nonché del nome e cognome e qualifica del pubblico ufficiale e apposizione del timbro dell'ufficio);

-che, inoltre, come già sopra riportato, lo stesso Pubblico Ufficiale ha dato atto della autenticazione da lui stesso operata anteriormente ai termini di scadenza di presentazione delle liste, unicamente essendo mancata, per mera omissione materiale, l'apposizione della propria firma;

- che, secondo quanto espressamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il principio di strumentalità delle forme non è destinato a negare ma a coniugarsi con la regola per la quale la fase della presentazione delle liste e delle candidature è accompagnata da una serie di formalità, essendo le forme (non solo in materia elettorale) non fini a se stesse, ma dettate per il raggiungimento di un determinato scopo, con la conseguenza che se quello scopo è ragionevolmente raggiunto, non può che parlarsi di mera irregolarità (Cons. Stato, n. 813 del 2008 proprio con



riferimento ad autentica mancante di requisiti formali ma ritenuta valida in conseguenza della dichiarazione resa dal notaio - autenticatore;

-che, in ragione di quanto dunque sin qui detto, non appare revocabile in dubbio che l'atto di autenticazione della dichiarazione di accettazione in data 27/01/2018, sia quindi stato effettuato pur a fronte dalla mancanza formale di sottoscrizione;


P.Q.M.


Accoglie il ricorso e ammette Masini Giordano alla candidatura per il Senato al Collegio plurinominale n. 2 Veneto; si comunichi.


Così deciso in data 3 febbraio 2018

I Componenti

Il Presidente

  
Alberto G. n. 1







Depositato in Segreteria

oggi

~~03 FEB 2018~~

ore 19,05

UFFICIO GIUDIZIARIO  
Corte Suprema di Cassazione  
SILVANO  
SILVANO